



PROTOCOLLO

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE 2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"

INDICE

- Quadro normativo di riferimento
- Calendario delle prove d'esame
- Ammissione e non ammissione all'Esame di Stato
 - ✓ Ammissione
 - ✓ Voto di ammissione
 - ✓ Non ammissione
 - ✓ Valutazione finale complessiva al termine dell'Esame di Stato
- Prove d'esame
 - ✓ Art.8 del D.lgs 62/2017
 - ✓ Prova scritta di Italiano
 - ✓ Prova scritta di Matematica
 - ✓ Prova scritta di Lingue Straniere (Lingua Inglese e Lingua Spagnola)
 - ✓ Colloquio orale
- Voto di uscita
- Pubblicazione esiti
- BES
- Certificazione delle competenze
- Ammissione all'Esame dei candidati privatisti
- Indicazioni per l'Esame di Stato di alunni non italofoni
- Allegati
 - ✓ All. 1. Criteri per la valutazione delle prove scritte all'Esame di Stato
 - ✓ All. 2. Rubrica di prestazione per il colloquio orale
 - ✓ All. 3. Guida al colloquio orale

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 170/2010
- Legge 107/2015
- D.lgs. 62/2017
- D.M. 741/2017
- D.M. 742/2017
- Nota ministeriale 1865/2017
- Nota ministeriale 7885/2018
- Nota ministeriale 4155/2023

DOCUMENTI CHE NE SOTTENDONO L'ORIZZONTE DI SENSO

- *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo di istruzione (2012)*
- *Indicazioni nazionali e Nuovi scenari (2018)*
- *Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22.05.2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018)*
- *Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22.05.2019 su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue (2019)*
- *Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) – Volume complementare (2020)*

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

Gli esami si svolgeranno tra l'11 giugno e il 30 giugno 2025.

Mercoledì 11 giugno 2025 – Prova scritta di Italiano

Giovedì 12 giugno 2025 – Prova scritta di Lingue Straniere

Venerdì 13 giugno 2025 – Prova scritta di Matematica

Sabato 14 giugno 2025 – inizio Colloqui orali

AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Requisiti di ammissione.

In accordo con il D.M 741/2017, Art. 2 comma 1 *"In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

- *aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;*
- *non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis, del DPR n. 249/1998;*
- *aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI."*

Voto di ammissione.

Sempre in accordo con il D.M. 741/2017, Art. 2 comma 4, *"In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi"*.

Il voto di ammissione all'Esame sarà determinato dalla media dei voti del triennio, voto di comportamento incluso, con il peso delle diverse annualità così suddiviso:

ANNO	PESO PERCENTUALE DELLA MEDIA
1°	30%
2°	30%
3°	40%

La media ponderata risultante sarà arrotondata attraverso la seguente modalità: ogni frazione di 0,50 sarà arrotondata alla cifra superiore.

Non ammissione.

In accordo con l'Art. 6, commi 1-5, del D.Lgs. 62/2017 l'alunno/a non verrà ammesso/a alla classe successiva:

- in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 3 o più discipline con adeguata e motivata delibera del C.d.c.
- in caso di mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (si veda la tabella del monte ore scolastico al punto *"Validità anno scolastico su delibera del Collegio dei Docenti"*)
- in caso di studentessa o studente sanzionati ai sensi dell'articolo 4, comma 9-bis, del DPR 249/1998
- in caso di voto di comportamento pari a 5/10 (L. 150/2024), ovvero in presenza di una o più sospensioni per un totale di 15gg e/o in presenza di reati, in quanto il Consiglio di classe delibera, con voto di consiglio a un'unanimità la non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di classe alleggerà alla *Lettera di non ammissione* la relazione delle discipline nelle quali non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi formativi illustrando le strategie di recupero messe in atto durante l'anno scolastico.

Il Consiglio di classe terrà conto anche delle ripetenze e di eventuali percorsi didattici personalizzati. Una riflessione a parte sarà fatta per gli studenti pluriripetenti, al fine di evitare un ritardo scolastico che comprometterebbe irrimediabilmente il loro percorso educativo e formativo.

Il Consiglio di classe valuterà se gli obiettivi di apprendimento programmati risultano deficitari e se vi sono le condizioni affinché il raggiungimento di tali obiettivi possa avvenire con la ripetizione dell'anno scolastico.

Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Tutte le situazioni rientranti nelle deroghe, dovranno essere adeguatamente documentate.

Voto finale, esiti e adempimenti conclusivi.

In accordo con il D.M. 741/2017, Art. 13:

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

PROVE D'ESAME

In accordo con l'Art. 6, commi 2 e 3, del D. M. 741/2017:

2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
3. Le prove scritte sono:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.

In accordo con gli Artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del D. M. 741/2017 le prove dell'Esame di Stato conclusivo del I° ciclo sono così definite:

Prova scritta relativa alle competenze di italiano

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Colloquio

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

La prova scritta di italiano verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, un'adeguata argomentazione delle tesi supportate; una traccia di comprensione e sintesi o rielaborazione di un testo letterario.

I docenti del dipartimento di lettere prepareranno tre buste contenenti le terne con le tipologie di tracce sopra descritte.

Nel giorno di effettuazione della prova una rappresentanza degli studenti che dovranno sostenere la prova sorteggerà la terna di tracce che verrà proposta ai candidati.

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. Nel corso della prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove scritte alunni DSA.

Le misure previste dal D.lgs. 62/20017 e dal DM n. 741/2017 riguardano soltanto gli alunni DSA certificati. Per i suddetti alunni sono previsti tempi più lunghi, rispetto a quelli ordinari (15 minuti).

Alunni BES non certificati.

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste misure dispensative né strumenti compensativi. La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte (lettura ad alta voce), potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Alunni con disabilità.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'Esame di Stato non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto

Griglia di valutazione della prova (Allegato 1).

La valutazione della Prova scritta di italiano sarà espressa con un voto numerico intero compreso fra un minimo di quattro decimi e un massimo di dieci decimi. La valutazione sarà determinata dalla corrispondenza fra giudizio e voto, declinata sulla base degli indicatori elencati nelle seguenti tabelle; ad ogni indicatore sarà associato un voto e si calcolerà la media aritmetica fra gli stessi, arrotondata per eccesso in caso di valore decimale uguale o superiore a 0,5.

Ad ogni parte della prova verrà assegnato un punteggio. La somma delle parti genererà la somma di punti dalla quale ricavare la valutazione.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerterà la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

1. numeri – calcolo letterale ed equazioni
2. spazio e figure – geometria tridimensionale
3. relazioni e funzioni, in particolare rappresentazione sul piano cartesiano
4. dati e previsioni – statistica

In ciascuna delle quattro aree di competenza i quesiti proposti saranno articolati in modo che la loro risoluzione avvenga per tappe con grado di difficoltà crescente, con un punteggio totale per singola area di **25 punti**.

Nella correzione si terrà conto del procedimento e del risultato, ma essendoci domande che sono collegate tra di loro (vedi piano cartesiano e geometria tridimensionale) in caso di errore il punteggio verrà ridotto proporzionalmente alla domanda sbagliata e alla griglia condivisa dal dipartimento solo al primo errore e non andrà ad influire formalmente nei procedimenti successivi se definiti correttamente ma legati ad un errore di calcolo precedente.

Il totale di punteggio sommando le quattro aree è di **100 punti**.

Sarà consentito a tutti gli studenti l'uso della calcolatrice (pertanto non si ritiene opportuno assegnare un punteggio per l'abilità di calcolo) e delle tavole numeriche che verranno fornite dalla Commissione e messe a disposizione degli alunni della classe sulla cattedra. Non sarà consentito l'uso dei formulari.

Gli alunni con **DSA** e con **BES**, visto che la durata della prova è di tre ore, potranno disporre di tempi più lunghi di quelli ordinari (15 minuti aggiuntivi) e potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dai singoli **Piani Didattici Personalizzati (PDP)** già normalmente applicate durante il corso dell'anno scolastico. Inoltre a richiesta degli alunni con **DSA-BES** e **alunni con disabilità** potranno utilizzare fogli protocolli con quadretti da un cm (forniti dalla commissione) in modo da poter eseguire gli esercizi relativi a spazio e figure, geometria tridimensionale e relazioni e funzioni, in particolare rappresentazione sul piano cartesiano nella maniera più appropriata.

La presentazione grafica delle prove per gli alunni **DSA** sarà formattata in modo da evitare l'affollamento degli esercizi sulla pagina e saranno evidenziate le parole chiave in grassetto per una migliore comprensione del testo e delle consegne.

Nella valutazione della prova la sottocommissione adotterà criteri valutativi che tengano conto del Piano Didattico Personalizzato.

A discrezione della sottocommissione, gli alunni con disabilità potranno svolgere prove differenziate appositamente predisposte o prove identiche agli altri candidati ma con l'ausilio dei sussidi didattici e degli strumenti compensativi ritenuti opportuni, sulla base di quanto previsto nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.

Materiale.

È concesso l'uso personale della calcolatrice.

Ogni alunno dovrà munirsi del seguente materiale personale:

- biro nera o blu, la penna rossa non dovrà essere utilizzata dagli alunni perché verrà utilizzata dal docente per la correzione.
- matita, gomma, temperino, righello e/o squadre (per l'esecuzione di grafici e figure geometriche)
- eventuali colori per evidenziare delle parti per la risoluzione del procedimento.

È severamente vietato durante la prova lo scambio di materiali personali tra gli alunni e l'uso del correttore.

I docenti metteranno a disposizione in cattedra delle tavole numeriche per tutta la classe.

I fogli protocollo saranno forniti dalla scuola

Griglia di valutazione della prova (*Allegato 1*).

La valutazione della Prova scritta di matematica sarà espressa con un voto numerico intero compreso fra un minimo di quattro decimi e un massimo di dieci decimi. La valutazione sarà determinata dalla corrispondenza tra giudizio e voto, declinata sulla base degli indicatori elencati nelle seguenti tabelle.

Ad ogni indicatore sarà associato un voto e si calcolerà la media aritmetica fra gli stessi, arrotondata per eccesso in caso di valore decimale uguale o superiore a 0,5.

Ad ogni parte della prova verrà assegnato un punteggio. La somma delle parti genererà la somma di punti dalla quale ricavare la percentuale. Ad ogni percentuale viene associato un voto secondo le indicazioni della griglia sottostante. L'associazione tra punteggi ed esercizi verrà stabilita in fase di stesura effettiva della prova.

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE
(Lingua Inglese e Lingua Spagnola)

Comprensione in Lingua Inglese (20 punti):

- 5 domande vero/ falso: 2 punti per ogni risposta corretta per un totale massimo di 10 punti;
- 5 domande a scelta multipla: 2 punti per ogni risposta corretta per un totale massimo di 10 punti;

Comprensione in Lingua Spagnola (20 punti):

- 5 domande a scelta multipla: 2 punti per ogni risposta corretta per un totale massimo di 10 punti;
- 5 domande vero/falso: 2 punti per ogni risposta corretta per un totale massimo di 10 punti;

Espressione scritta in Lingua Inglese e in Lingua Spagnola (30 punti):

La prova di espressione scritta verrà valutata secondo una scala olistica di apprezzamento del testo prodotto e successiva attribuzione di un punteggio parziale corrispondente (**Allegato 1**).

Il punteggio parziale della prova di Lingua Inglese (X/50) viene sommato al punteggio parziale della prova di Lingua Spagnola (X/50), da cui la valutazione finale della prova secondo la tabella di commutazione del punteggio finale in voto (**Allegato 1**).

Materiale:

- È concesso l'uso personale del dizionario bilingue per entrambe le prove.
- È vietato lo scambio di dizionari personali tra gli alunni.
- I docenti metteranno a disposizione in cattedra un dizionario per tutta la classe.
- Munirsi solo di biro nera o blu. I fogli protocollo saranno forniti dalla scuola.

Per la prova di Lingua Inglese e per la prova di Lingua Spagnola agli alunni con BES e DSA verrà somministrata la prova d'esame ufficiale e verrà data loro la possibilità di avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dal Pdp. Per gli alunni con disabilità la prova somministrata sarà coerente con il Pei e concordata con il docente di sostegno.

COLLOQUIO ORALE

Il colloquio orale, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per tanto, il colloquio **non dovrà consistere nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze, né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline** (accertamenti svolti periodicamente nel corso dell'anno e verificati in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio dovrà mirare a verificare come ciascun/a allievo/a utilizzi gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli.

L'alunno/a dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità e competenze maturate.

Il colloquio dovrà offrire la possibilità, in definitiva, di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

L'impostazione e le modalità dello svolgimento della prova terranno conto della situazione di partenza, del livello culturale, del possesso delle abilità strumentali, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunti da ogni alunno/a.

Svolgimento.

Partendo da un argomento cardine scelto in precedenza le candidate e i candidati dovranno sviluppare un tema focus assegnato dal Consiglio di classe trattando argomenti anche di ambiti disciplinari differenti.

Per la loro discussione si potranno servire di un elaborato digitale che deve necessariamente seguire le indicazioni fornite nella *Guida al colloquio orale (Allegato 3)* e potranno portare all'attenzione della sottocommissione oggetti significativi come indicato nella citata *Guida*.

Per la verifica della competenza multilinguistica i docenti sottoporranno un documento stimolo in Lingua Inglese e in Lingua Spagnola (*un'immagine, una frase significativa, un brano, una poesia, un video, etc., relazionato con il tema*) per avviare una conversazione in entrambe le lingue.

Il Colloquio orale verrà valutato attribuendo un punteggio a ognuno dei criteri della *Rubrica di prestazione*. La somma di questi punteggi parziali determinerà il punteggio totale e il corrispondente voto finale (***Allegato 2***).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In accordo con l'Art. 9 del D.lgs. 62/2017:

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

In accordo con il D. M. 14/2024 e con *la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018*, le competenze chiave europee valutate al termine del 1° ciclo sono le seguenti:

- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza multilinguistica
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- Competenza digitale*
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare*
- Competenza in materia di cittadinanza*
- Competenza imprenditoriale*
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali*

(*) *competenze trasversali a ogni disciplina*

Livello	Indicatori esplicativi
A- Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese
D - Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI

In accordo con l'Art. 3 del D.M. 741/2017:

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

4. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.

6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

INDICAZIONI PER L'ESAME DI STATO DI ALUNNI NON ITALOFONI

Nella progettazione, redazione, svolgimento e valutazione delle prove d'esame (scritte e orali) degli alunni non italofoni, le singole sottocommissioni terranno presente i seguenti riferimenti normativi:

- Circ. min. 28/2007 che ci ricorda che:

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1° marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si forniscono, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

- Integrazione del 31/05/2007 alla circ. min. 28/2007 che ci ricorda che:

Fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti. Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.

- Circ. min. 4233/2014, *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (punti 4 e 4.1 del documento).